

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

DETERMINAZIONE RESP. SERVIZIO TARIFFA E COMUNICAZIONE
N. 94 DEL 18.10.2018

OGGETTO: Supporto alle attività legate alla comunicazione pubblica. Acquisto del canone di assistenza dell'App A.A.t.o. 3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato*”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale, è stata istituita, con delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata” (A.A.t.o. 3);

Considerato quindi che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni del Testo Unico Enti Locali;

Vista la determinazione dirigenziale n. 38 del 27.03.2018 con la quale si attribuisce al Responsabile Servizio Tariffa e Comunicazione la responsabilità procedimentale per la gestione ambiente web e del sito dell’Ente (rinnovo dominio, hosting, e-mail e PEC, assistenza sito internet, gestione contenuti, ecc.) nonché per gli acquisti e servizi per il progetto di Comunicazione;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in particolare l’art. 107 che disciplina l’attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall’Organo politico;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

Considerato che:

- con determina n. 62 del 18.10.2016, l’Ente ha aggiudicato i servizi di “Supporto alle attività legate alla comunicazione pubblica” tra i quali era prevista la realizzazione e lo sviluppo di un’applicazione gratuita (App) per le piattaforme Android e iOS;
- nelle attività previste nell’appalto di cui al punto precedente erano ricompresi anche i canoni annuali di sottoscrizione al “*developer program*” su Apple e Google Play nonché i servizi di assistenza necessari per il corretto funzionamento della App per l’anno 2017;

Considerata l’esigenza di mantenere attiva la App ed il relativo servizio di assistenza che assicura l’operatività della stessa, dato che il suo utilizzo è un veicolo importante di divulgazione delle informazioni presso la collettività locale;

Visti:

- a) il D.lgs. n. 50/2016, “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

b) il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 24 del 20.11.2017, in vigore dal 04.12.2017;

Considerato che:

- l'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
 - a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;*
- l'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 citato prevede che *“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;*
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 dispone che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, salvo che l'acquisto sia indisponibile all'interno del MePA;

Dato atto che l'acquisizione dei beni e servizi in oggetto non rientra tra quelli sotto elencati, per i quali l'amministrazione è obbligata ad utilizzare le convenzioni e cioè:

- a) applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- b) applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
- c) applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - energia elettrica,
 - gas,
 - carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - combustibili per riscaldamento,
 - telefonia fissa e telefonia mobile;

Visto che:

- alla data odierna non risultano presenti Convenzioni Consip in merito al prodotto richiesto, anche in considerazione della specialità dello stesso, né esistono prodotti analoghi sul MePA che possano offrire le medesime prestazioni garantite in precedenza;
- la ditta a suo tempo incaricata del servizio di sviluppo e manutenzione dell'App garantisce la continuità del servizio e l'eventuale scelta di altro fornitore creerebbe inevitabilmente disservizi e rallentamenti all'utilizzo del sistema;

Vista la delibera dell'Assemblea dell'Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del bilancio preventivo 2018-2020;

Ritenuto quindi di poter procedere autonomamente con l'affidamento del servizio in oggetto secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto che:

- la società “Sound of Web di Basso Diego”, P.IVA 02144640444, con sede a Montegranaro (FM) in via Boncore 70, ha presentato un preventivo per i seguenti servizi:
 - canone annuale di sottoscrizione al Developer Program su Apple e Google Play per un importo annuale di € 140,00;
 - canone annuale di assistenza base App Android (aggiornamento certificati, aggiornamento compatibilità versioni, bug fix) per un importo annuale pari a € 275,00;
 - canone annuale di assistenza base App iOS (aggiornamento certificati, aggiornamento compatibilità versioni, bug fix) per un importo annuale pari a €275,00;
 - aggiornamento App (Android e iOS) a normativa GDPR (documenti legali a carico del cliente) per un importo “una tantum” di € 150,00;
- il costo complessivo annuale per i canoni di assistenza ammonta a € 690, 00 (IVA esente);
- il costo complessivo del servizio per l’anno 2018 ammonta a **€ 840, 00** (sempre IVA esente);

Verificato che l’importo relativo all’affidamento in oggetto è da ritenersi congruo e risulta in ogni caso inferiore alla soglia massima fissata dalle norme vigenti per l’affidamento diretto di forniture, beni e servizi ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- il fine e l’oggetto che con il contratto si intendono perseguire consistono nel pagamento del canone annuale per la permanenza della App nelle piattaforme Android e iOS e del relativo canone di assistenza per il medesimo periodo;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento sotto-soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento di contabilità interno;

Constatato che in relazione all’importo in oggetto, inferiore ad € 40.000,00 non sussiste l’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) già Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;

Dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 non si riscontra l’esistenza di interferenze e pertanto il costo dei relativi oneri della sicurezza risulta essere uguale a zero e non è altresì dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

Considerato che:

- la suddetta spesa di € 840,00 (IVA esente), trova capienza nel **Cap. 138** “Servizi informatici”, Titolo I, “Spese correnti”, codice di bilancio 09.04.-1.03.02.19.005 del bilancio di previsione 2018-2020;
- il Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è: **UFFIUJ**;
- in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. “Tracciabilità dei flussi finanziari” il codice CIG è **Z62256393D**;
- la ditta “Sound of Web” è in regola con il DURC;
- nell’ambito della procedura di acquisto diretto, la società è obbligata a sottoscrivere la documentazione relativa alla prevenzione della corruzione sottoscrivendo i relativi documenti trasmessi dall’Ente;

Stabilito che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) è il Responsabile del Servizio Tariffa e Comunicazione, Dott. Fulvio Riccio;

tutto premesso e considerato, il Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio in oggetto, comprendente pagamento del canone annuale per la permanenza della App nelle piattaforme Android e iOS e del relativo di assistenza e manutenzione della stessa App per l'anno 2018 alla società "Sound of Web di Basso Diego" P.IVA 02144640444, con sede a Montegrano (FM) in via Boncore 70, per le ragioni espresse in premessa;
3. di dare atto che la spesa complessiva ammonta a di **€ 840,00 (IVA esente)** va imputata al **Cap. 138** "Utilizzo beni di terzi", Titolo I, "Spese correnti", codice di bilancio 09.04.-1.03.02.19.005 del bilancio di previsione 2018-2020, approvato dall'Assemblea dell'Ente con delibera n. 23 del 20.11.2017;
4. di disporre il versamento dell'annualità 2018 a favore della società "Sound of Web" dietro presentazione di idonea documentazione contabile, secondo le modalità inscritte nel contratto;
5. di procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati relativi all'affidamento, ai sensi dell'art. 1, c .32, della L. n. 190/2012;
6. di dare atto che verrà trasmessa alla società aggiudicataria dell'affidamento del servizio in oggetto la documentazione relativa alla prevenzione della corruzione, comprensiva del codice comportamentale dell'Ente, essendo la stessa tenuta al rispetto del PTPCT pubblicato sul sito istituzionale alla voce "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
7. di procedere con l'invio della relativa comunicazione alla ditta "Sound of Web".

Macerata, 18 ottobre 2018

Il Responsabile del Procedimento

f.to Fulvio Riccio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)

- In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: **PARERE FAVOREVOLE**
- La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

f.to Devis Fioretti

Macerata, 18.10.2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Macerata, _____

Il Direttore
Dott. Massimo Principi